

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **289/1974** (ECLI:IT:COST:1974:289)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Udienza Pubblica del **06/11/1974**; Decisione del **19/12/1974**

Deposito del **27/12/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7546 7547 7548 7549 7550**

Atti decisi:

N. 289

SENTENZA 19 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 27 dicembre 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 15 maggio 1974, depositati in cancelleria il 20 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del

registro 1974, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle ordinanze 4 aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23, con le quali il tribunale amministrativo regionale ha sospeso i provvedimenti del Sindaco di Tavagnacco e della Giunta regionale del Friuli- Venezia Giulia che avevano, rispettivamente, revocato e annullato l'autorizzazione concessa a Battistini Luigia per l'apertura di supermercato nel territorio del Comune di Tavagnacco.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

In data 22 marzo 1973 la sig.ra Luigia Battistini ha presentato domanda al Sindaco di Tavagnacco per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo, che il Sindaco con successive lettere in data 5 giugno e 6 settembre dello stesso anno inoltrava, unitamente alla richiesta documentazione, alla Giunta regionale del Friuli- Venezia Giulia ai fini del nulla-osta prescritto dall'art. 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426, senza peraltro avvertire di aver già concesso l'autorizzazione alla istante.

Con delibera del 13 novembre 1973 la Giunta negava il nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, l'Assessore regionale per l'industria e il commercio, edotto dell'avvenuta emissione del provvedimento autorizzativo, invitava più volte il Sindaco a disporre il ritiro ottenendo peraltro risposta negativa.

A questo punto la Giunta regionale iniziava la procedura intesa ad annullare l'autorizzazione indebitamente rilasciata e pronunciava, in effetti, l'annullamento in questione con delibera in data 20 marzo 1974, mentre, a propria volta, il Sindaco il 18 marzo provvedeva autonomamente alla revoca del proprio provvedimento.

Sia contro quest'ultima revoca, sia contro la delibera regionale di annullamento la signora Battistini proponeva distinti ricorsi al tribunale amministrativo regionale di Trieste, ottenendo in entrambi i giudizi una ordinanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Avverso le due ordinanze rispettivamente n. 19 del 4 aprile 1974 e n. 23 del 23 aprile successivo, il Presidente della Giunta regionale proponeva altrettanti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, assumendo che ne sarebbe derivata invasione della competenza esclusiva della Regione nelle materie del commercio e dell'urbanistica (art. 4, n. 6 e n. 12, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), chiedendo nel contempo in via incidentale la sospensione degli atti giurisdizionali impugnati, per ovviare ad una situazione obiettivamente criminosa (apertura dell'esercizio commerciale senza nulla-osta regionale art. 39 della legge citata) che tali atti avrebbero concretamente reso possibile.

Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la reiezione dei ricorsi e delle domande incidentali di sospensione, nell'assunto che queste ultime in particolare difetterebbero sia del fumus boni iuris sia dei gravi motivi previsti dalla legge.

Con ordinanza n. 253 del 1974 questa Corte, riservata ogn decisione sull'ammissibilità del conflitto e sulle questioni di merito con esso sollevate, rigettava le istanze di sospensione dei provvedimenti giurisdizionali impugnati.

Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Considerato in diritto:

I ricorsi sono inammissibili, non essendo rivolti a contestare, nella materia in oggetto, né - in generale - la giurisdizione del T.A.R. nei riguardi di atti dell'amministrazione regionale né - in particolare - la sussistenza, in capo al medesimo, del potere di sospendere l'esecuzione, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

È ben vero che, in precedenti occasioni, questa Corte ha ritenuto che anche atti giurisdizionali, o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali, siano idonei a dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quante volte si assuma che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente. Ma altro è che la dedotta lesione della competenza regionale derivi dal solo fatto di esercitare la giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, altro - come nella specie - censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente esplicitata, denunciando eventuali errori in giudicando nei quali il giudice amministrativo sarebbe incorso.

Non mette conto di ricordare al riguardo come sia connaturale al sistema della giustizia amministrativa vigente in Italia, ed oggi presupposto dalla Costituzione (artt. 24, 113 e 125, ultimo comma), la potestà spettante agli organi in quella rientranti di incidere con le loro pronuncie sulla efficacia dei provvedimenti di qualsiasi pubblica amministrazione, così dello Stato come delle Regioni o di altri enti, territoriali od istituzionali, sia facendola definitivamente cessare, sia, ove ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge, sospendendola a titolo cautelare, poiché tutto ciò risulta esplicitamente riconosciuto dal patrocinio della Regione: alla quale, d'altronde, costituitasi parte resistente nei giudizi instaurati dinanzi al T.A.R., non mancano - a tutela dei propri legittimi interessi - i mezzi ordinari di difesa processuale, e specie i mezzi di gravame avverso decisioni ad essa sfavorevoli.

Altrettanto certo e pacificamente ammesso tra le parti del presente giudizio è che l'annullamento o la sospensione di una autorizzazione amministrativa si risolvono, naturaliter, nel ripristino, rispettivamente definitivo o provvisorio, dell'autorizzazione medesima. ora, quest'ultima essendo, per l'appunto, l'ipotesi concretamente verificatasi nel caso in oggetto, si palesa perciò intrinsecamente contraddittorio il tentativo della difesa regionale di trarre argomento, al fine di coonestare in qualche modo la configurabilità del conflitto, dalla motivazione delle ordinanze del T.A.R., laddove questa non fa che enunciare (come prescritto dal citato ultimo comma dell'articolo 21 della legge n. 1034) le ragioni di pubblico interesse poste - a ragione od a torto - a fondamento delle disposte sospensioni.

Né più produttiva al detto fine è l'ulteriore argomento delle conseguenze penali, che sarebbero ricollegabili all'apertura dell'esercizio senza il nulla-osta della Giunta regionale, del quale la Regione afferma la inderogabile necessità (contestata, peraltro, nella specie, per motivi che qui non interessano, nei giudizi a quo), trattandosi di questione che può concernere eventualmente i rapporti tra la giurisdizione amministrativa e quella penale, ma anch'essa chiaramente inidonea a determinare un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi della Regione del Friuli-Venezia Giulia indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.